

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA REGIONE SICILIANA - CATANIA

RICORSO

Nell'interesse dell'**Ing. Vincenzo Arancio**, nato il 19 luglio 1943, in Rosolini (SR), cod. fisc. RNC VCN 43L19 H574J, ivi residente in via Manzoni n. 118, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Rosaria Arancio (nata a Modica l'11.3.1976 - c.f. RNCRSR76C51F258J; PEC rosariaarancio@ordineavvocatiroma.org) e Gianluca Marra (nato a Catania il 6.1.1979 - c.f. MRRGLC79A06C351H; PEC: gianlucamarra@pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura alle liti del 15/12/2022 rilasciata su foglio separato da intendersi in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Marra, sito in Catania, via Francesco Riso n. 12; professionisti i quali indicano, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., i rispettivi indirizzi PEC rosariaarancio@ordineavvocatiroma.org e gianlucamarra@pec.ordineavvocaticatania.it ed il seguente numero di telefax 095.3789611, quali recapiti per ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio

- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Comune di Rosolini** (CF: 00056590896) in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (di seguito, "**Comune**"), con sede legale in Rosolini (CAP 96019), via Roma n. 2 - PEC: protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it;
- la **Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Rosolini** (nominata con D.P.R. del 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000), con sede presso il Comune di Rosolini, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* ("**Commissione**") - PEC: osl@pec.comune.rosolini.sr.it.

- *resistenti* -

PER L'ANNULLAMENTO

- della deliberazione della Commissione n. 26 del 04.10.2022 ("**Deliberazione**"),

notificata tramite PEC in data 17.10.2022 (**doc. 1**);

- nonché, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale alla Deliberazione gravata, anche non conosciuto.

PREMESSE

Il presente ricorso ha per oggetto l'illegittima decisione di esclusione dalla massa fallimentare e dichiarazione di prescrizione da parte della Commissione del diritto di credito vantato dall'Ing. Vincenzo Arancio nei confronti del Comune relativo al compenso per l'esecuzione di un incarico di progettazione conferito dal Comune medesimo. In particolare, la Deliberazione gravata è stata adottata in pendenza del procedimento arbitrale, instaurato dall'Ing. Arancio in applicazione della clausola arbitrale prevista nell'atto di conferimento dell'incarico, avente ad oggetto il citato diritto di credito, così sovrapponendosi, con provvedimento amministrativo, alla decisione dell'organo legittimato a decidere sull'esistenza del credito in questione. Pur consapevole dell'orientamento giurisprudenziale in merito alla competenza del giudice ordinario a conoscere in merito alle decisioni di esclusione dei crediti dalla massa passiva assunte dall'organo di liquidazione straordinario, il ricorrente intende adire Codesto Tribunale per accertare, sul piano dell'esercizio dei poteri amministrativi, una condotta illegittima posta in violazione del diritto, costituzionalmente garantito, di difesa del ricorrente che, pertanto, merita di essere annullata per consentire il regolare svolgimento del procedimento pendente volto all'accertamento del diritto di credito del ricorrente nei confronti del Comune.

FATTO

- La comprensione dei fatti alla base del presente ricorso richiede una ricostruzione, sotto il profilo diacronico, dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e il Comune da cui origina il credito inopinatamente dichiarato estinto dalla Deliberazione.
- L'Ing. Vincenzo Arancio, con delibera della Giunta Municipale del Comune di Rosolini, n. 209 del 15.04.1988 (**doc. 2**) è stato incaricato dal Comune di Rosolini della progettazione della Caserma dei Carabinieri da realizzare sul territorio comunale.
- con delibera della Giunta Municipale del Comune di Rosolini, n. 209 del 15/04/1988

(**doc. 3**) - su cui la Commissione Provinciale di Controllo di Siracusa nella seduta del 24/5/1988 ne dichiarava la legittimità con provvedimento in calce alla sopra detta delibera - veniva conferito dal Comune di Rosolini all'ing. Vincenzo Arancio l'incarico professionale per la progettazione della Caserma dei Carabinieri;

- in data 03/05/1988 veniva stipulato il disciplinare di incarico ("Disciplinare") fra il Sindaco *pro-tempore* e l'ing. Vincenzo Arancio con atto rep. n. 51/1988 (**doc. 4**) in cui era fissato (art. 5), come termine di consegna del progetto esecutivo, il termine di 120 giorni dalla data in cui il Comune avrebbe fornito al professionista tutti i documenti necessari all'espletamento dell'incarico e, quanto al pagamento (art. 2), si conveniva che *"nessun compenso spetterà al professionista se l'opera non verrà finanziata e se il progetto non verrà approvato"*;

- con nota del 11/3/1989, protocollata al Comune di Rosolini al n. 04564, l'ing. Arancio, eseguito - come da Disciplinare di incarico - il progetto esecutivo dei lavori in questione, provvedeva a presentarlo al Comune di Rosolini (**doc. 5**);

- con nota prot. n. 1519 del 22/03/1989, su richiesta del Comune di Rosolini, l'ing. Capo della Provincia di Siracusa esprimeva parere tecnico positivo sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 12 della L.R. 29/04/1985 n. 21 (**doc. 6**), ritenendolo *"meritevole di approvazione in quanto completo di ogni suo elaborato e atto ad individuare le opere da realizzare; corredato di capitolato speciale di appalto e norme tecniche amministrative per gli impianti tecnologici, atti a garantire una corretta gestione dei lavori; i prezzi unitari sono dedotti dal prezziario regionale vigente e per quelli non previsti, dedotti da regolari analisi"*;

- il suddetto progetto riceveva poi: (i) la dichiarazione del Sindaco del Comune del 27/3/1989 di conformità agli strumenti urbanistici ed ai Regolamenti Edilizio e di Igiene vigenti (**doc. 7**), visti i precedenti pareri favorevoli espressi dalla Commissione Edilizia del Comune giusta verbale n. 10 del 14/3/1989 (cfr doc. 7, ove è allegato l'estratto di detto verbale), dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Siracusa con nota del 22/3/1989 (cfr. doc. 6) e dal Capo del Servizio di Igiene pubblica e del Territorio dell'USL n. 25 di Noto con nota del 24/3/1989 (**doc. 8**);

- la Giunta Municipale di Rosolini, dunque, preso atto di tutto quanto sopra, approvava

il progetto esecutivo con deliberazione n. 259 del 10/4/1989 (**doc. 9**), su cui la Commissione Provinciale di Controllo di Siracusa nella seduta del 9/9/1989, ne dichiarava la legittimità, come da provvedimento in calce alla sopra detta delibera;

- il Consiglio Comunale di Rosolini con delibera n. 105 del 11/4/1989 (**doc. 10**) - su cui la Commissione Provinciale di Controllo di Siracusa nella seduta del 13/05/1989 ne dichiarava la legittimità con provvedimento in calce alla sopra detta delibera - deliberava di inoltrare richiesta alla Cassa DD.PP. per ottenere la concessione di mutuo di £ 2.350.000.000 per finanziare il progetto;

- il progetto esecutivo otteneva anche il parere favorevole del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, come da comunicazione al Sindaco del Comune di Rosolini tramite nota n. 19277/1-11 del 2/2/1990 della Legione dei Carabinieri di Messina, Stazione di Rosolini, con allegata lettera del 18/12/1989 attestante il parere favorevole del Comando Generale con foglio n. 6850/3-4 del 16/11/1989 (**doc. 11**);

- la Giunta Municipale di Rosolini con deliberazione n. 21 del 15/1/1990 (su cui la Commissione Provinciale di Controllo esprimeva riscontro di legittimità nella seduta del 10/03/1990 come da provvedimento in calce alla sopra detta delibera) **riapprovava nuovamente il progetto esecutivo in questione** (**doc. 12**);

- il Consiglio Comunale con delibera n. 106 del 31/3/1990 includeva, altresì, il progetto in questione di realizzazione della Caserma dei Carabinieri nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 1990-1992 (**doc. 13**);

- con nota del 21/8/1990 n. 886/I.2.2 sett. II, la Prefettura di Siracusa prendeva atto che il Ministero dell'Interno esprimeva parere favorevole alla assunzione in locazione della costruenda Caserma (**doc. 14**);

- con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 23/1/1991 (**doc. 15**), il Comune di Rosolini includeva ancora una volta il progetto della Caserma anche nel programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 1991-1993;

- **il Consiglio Comunale di Rosolini con deliberazione n. 154 del 23/5/1991 deliberava l'assunzione del mutuo di £ 2.350.000.000 concesso dal Banco di Sicilia, accettando così di finanziare l'opera** (**doc. 16**);

- la Prefettura di Siracusa, con nota in data 10/08/1991 n. 849/I.2.2 sett. II, ribadiva il favorevole orientamento del Ministero dell'Interno alla realizzazione della caserma dei Carabinieri di Rosolini "... **ed alla cessione poi in locazione allo stesso Ministero**", di fatto garantendo al Banco di Sicilia una locazione che avrebbe facilmente permesso al Comune di Rosolini un'entrata idonea a far fronte alla rata del mutuo (**doc. 17**);
- con delibera n. 47 del 1/10/2013 del Consiglio Comunale del Comune di Rosolini (**doc. 18**), il sopra detto progetto della Caserma dei Carabinieri, se ciò non bastasse, era anche stato inserito nel programma triennale (2013 - 2015) delle opere pubbliche del Comune di Rosolini.

* * *

1. Alla luce dei superiori fatti come documentati l'Ing. Arancio ha certamente adempiuto al proprio incarico senza che il Comune abbia mai opposto alcun tipo di eccezione e/o sollevato alcun tipo di contestazione, maturando il diritto al pagamento dei compensi dovuti, atteso che (come da Disciplinare di incarico), tra le altre, (i) il progetto è stato regolarmente consegnato ed approvato e (ii) l'opera regolarmente ammessa a finanziamento dal Banco di Sicilia.
2. Essendosi verificati tutti i presupposti e le condizioni anche di cui all'art. 2 del Disciplinare, con conseguente obbligo per il Comune di procedere al pagamento dei compensi professionali per l'attività prestata dall'Ing. Arancio, quest'ultimo, a fronte dell'inerzia del Comune ha inviato numerose diffide (**doc. 19**) e promosso un giudizio civile ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Siracusa (RG. n. 464/2016) che, tuttavia, con ordinanza del 12.05.2017, divenuta definitiva per mancata impugnazione, su specifica eccezione di arbitrato del Comune, si è dichiarato incompetente (**doc. 20**).
3. Il Comune non ha riscontrato nemmeno la ulteriore diffida del 10.04.2019, inviata a mezzo PEC del 15.04.2019, in cui, per l'ennesima volta, ma invano, si auspicava anche una definizione bonaria della vicenda (**doc. 21**).
4. Nel frattempo, con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 23.10.2019, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune e con Decreto del Presidente della Repubblica del 30.12.2019 è stata nominata la Commissione per l'amministrazione della

gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del Comune con competenza per atti e fatti di gestione – verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (i.e., entro il 31/12/2018).

5. Con delibera n. 1 del 29.1.2020 è stato disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, mediante l'approvazione di un avviso con il quale si invitava chiunque ne avesse titolo a presentare istanza per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva.

6. Dinanzi al perdurare della situazione di stallo venutasi a creare, l'Ing. Vincenzo Arancio, in data 04/07/2022, ha avviato il procedimento arbitrale notificando a mezzo Ufficiali Giudiziari al Comune di Rosolini, l'Atto di nomina di Arbitro del 15/06/2020 (**doc. 22**), con il quale ha nominato come arbitro di parte facente parte del costituendo Collegio arbitrale l'Avvocato Carlo Di Mauro, invitando detto ente comunale a provvedere alla nomina dell'arbitro di propria designazione entro il termine di legge ai fini della costituzione del Collegio arbitrale per l'(i) accertamento e dichiarazione del corretto e integrale adempimento dell'incarico professionale del 15.04.1988 per la progettazione della Caserma dei Carabinieri; (ii) accertamento e dichiarazione dell'inadempimento del Comune di Rosolini in relazione ai fatti e alle obbligazioni oggetto di causa; (iii) condanna del Comune al pagamento del compenso pattuito e dovuto pari ad €. 53.432,72, oltre Cassa Nazionale e Iva come per legge, oltre interessi di mora al tasso di legge (e dunque anche ai sensi del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012) già maturati e maturandi dal 06.04.1998 (data della prima raccomandata di messa in mora) alla data di effettivo soddisfo; (iv) condanna del Comune anche alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, compresi quelli che saranno dovuti per il funzionamento del Collegio Arbitrale e per l'esperimento della eventuale CTU.

7. Decorso il termine di venti giorni previsto *ex lege*, non avendo il Comune di Rosolini proceduto alla nomina dell'arbitro di parte (di propria designazione), con ricorso ex art. 810, comma 2, cpc, dell'11/12/2020 (**doc. 23**) iscritto al RG n. 2427/2020, l'Ing.

Arancio è stato costretto ad adire l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Siracusa (atteso che il disciplinare di incarico per cui è causa - e la relativa convenzione di arbitrato - sono stati stipulati *inter partes* a Rosolini,) per la nomina dell'arbitro di parte del Comune di Rosolini, e ciò in sostituzione del detto ente.

8. Con decreto del 5/2/2021 reso nel sopra detto giudizio RG n. 2427/2020 (**doc. 24**), il Presidente del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Dorotea Quartararo, ha proceduto alla nomina ad arbitro per il Comune di Rosolini dell'avv. Nicola Aiello e, successivamente, i due arbitri di parte hanno proceduto alla nomina del Presidente designato nella persona del prof. avv. Enrico Macrì, così formando il Collegio arbitrale chiamato a decidere sul diritto di credito dell'ing. Arancio nei confronti del Comune di Rosolini.

9. Il procedimento arbitrale **attualmente in corso**, con il Comune di Rosolini costituito, seppur tardivamente, con memoria notificata tramite PEC del 03/09/2022 (**doc. 25**), all'esito di attività istruttoria (prova per testi) con recente ordinanza del 14/12/2022 (**doc. 26**) è stato rinviato al 22 dicembre 2022 per precisazione delle conclusioni.

10. Oltre ad avere avviato il sopra detto procedimento arbitrale, inoltre, in data 24.07.2020, l'Ing. Vincenzo Arancio, a titolo meramente prudenziale, in pendenza del sopra detto arbitrato, ha presentato alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Rosolini la domanda di ammissione alla massa passiva (**doc. 27**) del credito che comunque era stato già azionato con l'instaurazione del procedimento arbitrale.

11. Con nota (firmata digitalmente il 31.03.2022 e il 4.04.2022 - **doc. 28**), la Commissione, da un lato, ha affermato di non ritenere, allo stato, suscettibile di ammissione la domanda dell'ing. Arancio, sostenendo che il credito azionato dall'ing. Arancio *“non risulta suscettibile di ammissione alla massa passiva per le seguenti motivazioni: Allo stato non esiste alcun titolo esecutivo per il riconoscimento del debito essendo in corso richiesta di arbitrato”*,

12. Dall'altro, nell'ambito del procedimento arbitrale, il Comune, invece, strumentalmente ha chiesto - tra le altre cose (cfr. doc. 25) - la sospensione ex art. 295

c.p.c. del giudizio arbitrale, sostenendo l'opportunità di attendere la decisione della Commissione Straordinaria in relazione alla suddetta domanda.

13. Detta eccezione, oltre che rivelare l'intento del Comune di procrastinare il pagamento dei compensi dovuti all'Ing. Arancio, è stata contestata in quanto del tutto infondata, poiché la *ratio* sottesa alla disposizione normativa di cui all'art. 295 c.p.c. è quella di tutelare l'esigenza, di ordine pubblico, di evitare il conflitto di giudicati; rischio quest'ultimo nemmeno ipotizzabile in astratto nella vicenda in esame, alla quale (dunque) non può applicarsi neanche in via analogica la norma erroneamente ed infondatamente invocata dal Comune, atteso che - diversamente dal *decisum* (scil.: lodo arbitrale) che verrà pronunciato dall'adito Collegio Arbitrale a definizione del relativo procedimento, le decisioni della Commissione, in quanto mero organo del Comune, non sono certamente suscettibili di divenire cosa giudicata.

14. Ma non solo. In contrasto con quanto affermato nella precedente nota del 4.04.2022, e nonostante le controdeduzioni presentate dall'Ing. Arancio il 29.4.2022 (**doc. 29**), la Commissione, inopinatamente, con la Deliberazione oggi impugnata ha ritenuto che il credito dell'Ing. Arancio non potesse essere ammesso alla massa passiva *“in quanto allo stato non esiste alcun titolo esecutivo per il riconoscimento del debito essendo in corso richiesta di arbitrato e inoltre il debito risulta caduto in prescrizione ex art. 2956, co. 2, c.c.”*; così (diversamente da quanto operato con la prima nota) entrando illegittimamente anche nel merito della vicenda che (come detto) è *sub judice* dinanzi al costituito Collegio arbitrale, piuttosto che attendere (semmai) la decisione tramite lodo del procedimento arbitrale, del quale ha dato atto di avere compiuta conoscenza al momento della decisione oggi impugnata.

Per effetto di tale superiore decisione, dunque, la Commissione ha inserito tale debito nell'elenco delle passività non ammesse alla massa passiva definitiva da allegare al rendiconto della gestione straordinaria di liquidazione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno.

* * * *

Nel delineato contesto fattuale e giuridico, la Deliberazione è immediatamente lesiva

degli interessi del ricorrente e merita di essere annullata in quanto viziata per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITA' PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 24, 101, 102, 103, 111, 113 E 97 COST. –DIFETTO ASSOLUTO DI POTERE.

I.1. La Deliberazione è viziata in quanto illegittimamente resa in una situazione *sub judice* così interferendo, in violazione degli artt. 24, 101, 102, 103, 111 e 113 della Costituzione, con la funzione attribuita al potere giudiziario e con il diritto di tutti i cittadini ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Nel dichiarare il credito controverso estinto per prescrizione, la Commissione, organo interno al Comune resistente e convenuto nel citato procedimento arbitrale, si è, infatti, intromessa autoritativamente nel contenzioso in essere, con riflessi potenzialmente diretti e immediati, così ostacolando l'esercizio del potere giurisdizionale con il sospettato fine di costituire un indebito argomento di difesa al Comune convenuto in sede arbitrale.

L'effetto, sul piano giuridico e processuale, della Deliberazione è, infatti, quello di interferire in un contenzioso privatistico, potenzialmente influenzandone l'esito in senso favorevole ad una parte di cui la Commissione rappresenta organo interno, sebbene a carattere straordinario.

E', pertanto, chiara la prevaricazione del diritto di difesa operata nei confronti del ricorrente, nonché delle prerogative del potere giurisdizionale e per tale ragione si chiede una pronuncia di Codesto Giudice caducatoria dell'atto impugnato che riporti su un piano di parità il contraddittorio instauratosi innanzi al Collegio Arbitrale.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 254 DEL D.LGS. N. 267/2000 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6-BIS, 9 E 10 L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE CARENTE.

II.1. Nella disciplina del dissesto degli enti locali, l'organo straordinario di liquidazione, in relazione ai crediti rientranti nel periodo di competenza, provvede alla: a) rilevazione della massa passiva; b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; c) liquidazione e

pagamento della massa passiva.

In merito all'attività di rilevazione, l'art. 254, comma 6, del D.lgs. 267/2000 prevede che *“l'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito”*.

Come affermato da una consolidata giurisprudenza, *“la funzione assegnata all'organo straordinario per la definizione della massa passiva è puramente di rilevazione-accertamento, senza che alcuna norma accordi all'organo, in proposito, momenti di discrezionalità amministrativa”* (Cons. Stato, 29.8.92, n. 4641) pertanto *“i provvedimenti da essa assumibili hanno valore puramente paritetico-ricognitivo”* (Cons. Stato, 17.5.12, n. 2814).

Nel caso in esame, la Commissione anziché limitarsi alla constatazione della pendenza di un giudizio sull'esistenza del credito, in via del tutto autonoma, e in spregio alla competenza dell'organo giudicante investito della controversia, si è spinta a compiere una valutazione di merito circa la sussistenza o meno del credito rilevandone la prescrizione.

Nello specifico, senza fornire puntuali indicazioni circa le attività istruttorie svolte e sulla conformità delle stesse al rigoroso dettato normativo, già in data 4.04.2022 comunicava al ricorrente che, a seguito di presunte attività istruttorie svolte dagli uffici comunali, il credito non risultava suscettibile di ammissione alla massa passiva perché oggetto di un procedimento arbitrale pendente. In questa comunicazione, pur avendo tutti gli elementi per rilevare l'asserita causa estintiva, la Commissione non menzionava il tema della presunta prescrizione. Ciò anche perché dall'esame dell'istanza presentata dall'Ing. Arancio in via prudenziale in considerazione dell'ambito temporale di competenza della Commissione, era di tutta evidenza (e dimostrato dai documenti allegati) che lo stesso aveva continuativamente invocato il diritto di credito in questione.

La Deliberazione, laddove dichiara la prescrizione, senza minimamente riscontrare e motivare in relazione alle controdeduzioni del ricorrente che dimostravano puntualmente l'esistenza del credito e la non configurabilità di alcuna causa di prescrizione in relazione allo stesso, è pertanto frutto di un palese sviamento di potere. L'esclusione di un potere di valutazione discrezionale avrebbe, secondo diritto e secondo ragione, dovuto portare la Commissione ad omettere ogni valutazione in merito all'esistenza del credito dell'Ing. Arancio e, ancor più, in presenza di prove documentali che confutavano la prescrizione e in pendenza di un arbitrato che vedeva parte lo stesso Comune di cui la Commissione è organo interno, astenersi da una valutazione a favore dell'ente di cui è parte.

Una simile condotta si rivela, oltre che in pregiudizio del diritto di difesa del ricorrente, in contrasto con l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3 L. 241/1990), con il principio di trasparenza (art. 1 L. 241/1990) che governa il procedimento amministrativo; con i principi di partecipazione e giusto procedimento, nonché con il divieto di assunzione di decisioni in conflitto di interesse (art. 6-bis L. 241/1990).

Ben si comprende che il provvedimento impugnato è la palese esternazione di un potere esercitato strumentalmente e in spregio ai fondamentali presidi a garanzia della tutela degli interessi e dei diritti dei privati nei confronti della pubblica amministrazione.

Si ricorda che l'art. 1, comma 1-bis della L. 241/1990 dispone che *“La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”*. Laddove agendo *iure privatorum* la pubblica amministrazione potesse, al contempo, emanare atti autoritativi a proprio esclusivo favore, il citato principio cardine dell'agire amministrativo, e lo stesso principio costituzionale di separazione dei poteri, non avrebbero ragione di esistere.

La Deliberazione impugnata denuncia un palese difetto di istruttoria, limitandosi a ribadire le medesime valutazioni comunicate il 4.04.2022 e a rilevare una presunta prescrizione del credito, pur a fronte di puntuali argomentazioni illustrate dal ricorrente nelle relative controdeduzioni. Né la Deliberazione adduce motivazioni di interesse

pubblico superiore tali da legittimare un intervento autoritativo e prevaricatore in un contezioso privatistico.

Ne discende che l'atto gravato risulta affetto da molteplici vizi, procedurali e di merito, e merita di essere annullato al fine di consentire il regolare svolgimento del procedimento di accertamento del diritto soggettivo controverso.

PQM

Alla luce delle suesposte ragioni, **l'Ing. Vincenzo Arancio**, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

all'Ecc.mo Tribunale Regionale adito, *contrariis reiectis*, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Si producono i documenti come analiticamente indicati in narrativa.

Il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato di importo pari a Euro 650,00.

Catania, 16 dicembre 2022

Avv. Rosaria Arancio

Avv. Gianluca Marra
firmato digitalmente